



# COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 19 del 23/06/2021.

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 37 DEL 22.07.2020.**

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventitre** del mese di **Giugno** alle ore **19:00**, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, sono stati convocati a seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione ordinaria, seduta pubblica.

All'appello risultano:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
PEDRINI ALESSANDRO	P		PEDRANZINI ROMANO		A
CANCLINI FILIPPO GIACOMO MARIA GIOSUE'	P		COLTURI GABRIELLA	P	
ZAMPATTI SANDRO	P		SCARAMELLINI OTTAVIO		A
DONAGRANDE VALENTINA	P		CANCLINI PASQUALE		A
RAINERI RONNI	P		PEDRINI SIMONE		A
RODIGARI UGO		A	PEDRANA SERGIO	P	
NAZZARI PATRIZIA	P				

**Presenti: 8 - Assenti: 5**

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE **Cesare Pedranzini**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO **Alessandro Pedrini**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



# COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

RILEVATO che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, a norma dell'articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: *"1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta"*;

CONSIDERATO che alla luce della esperienza applicativa si rende opportuno disporre di un documento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole operative di più agevole attuazione anche per gli uffici;

RILEVATA l'utilità di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge più recente anche al fine di non generare potenziali fraintendimenti per i contribuenti e gli operatori comunali dovuti ad una mancata corrispondenza tra normativa in vigore e contenuti del Regolamento;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 22/07/2020;

VISTO il Regolamento Generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 17.06.2020;

VISTI gli articoli 1, commi 9 e 10 e 3 comma 12 del Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 che ha apportato rilevanti modifiche al Decreto Legislativo n. 152/2006 (T.U.A.) in particolare con riferimento agli articoli 183 e 184 e 238;

CONSIDERATO che occorre recepire la disciplina introdotta dal Decreto di cui al punto precedente



# COMUNE DI VALDISOTTO

*Provincia di Sondrio*

all'interno del Regolamento Comunale con particolare riferimento alla classificazione dei rifiuti urbani e speciali, al fine di rivedere la classificazione dei rifiuti così come aggiornata, a seguito dell'abrogazione della potestà dei Comuni di provvedere all'assimilazione dei rifiuti speciali, e di introdurre la facoltà per le utenze non domestiche produttive di rifiuti urbani di avviare al recupero le stesse avvalendosi di soggetti differenti dal Gestore del servizio pubblico, con ricadute sul trattamento tributario in simili circostanze;

VISTA la Circolare del Ministero della Transizione Ecologica emanata in data 12 aprile 2021 avente ad oggetto: "D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all'applicazione della TARI di cui all'art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

RILEVATO che non è stata variata la norma disciplinante la TARI (art. 1 L. 147/2013, commi 639 e seguenti) la quale pertanto riporta ancora specifici rimandi alla disciplina dei rifiuti assimilati, che come visto sopra costituiscono categoria non più in vigore, e che in conseguenza a ciò si è reso indispensabile apportare numerose modifiche al testo regolamentare finalizzate allo stralcio di tali definizioni;

VISTO che alla luce dell'articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 160/2019 sono stati istituiti il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il Canone mercatale, si rende opportuno modificare la disciplina relativa alla TARI giornaliera con particolare riferimento all'esclusione delle utenze che occupano aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale;

CONSIDERATO che l'articolo 1 comma 48 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha confermato la riduzione del tributo nella misura di due terzi, introdotta dall'articolo 9-bis della Legge 47/2014, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodata d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, mutando tuttavia i requisiti per beneficiare di detta riduzione, tra i quali quello relativo all'iscrizione all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE);

OSSERVATO che l'articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 69 del 21/05/2021, ha stabilito che la disciplina di cui all'articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006 decorre dal 1° gennaio 2022, fissando al 30 giugno di ciascun anno con effetto a decorrere dall'anno successivo, il termine per dichiarare la scelta di avvalersi di tale facoltà, ad eccezione dell'anno in corso in cui rimane fermo il termine del 31 maggio;

RITENUTO tuttavia di differire, per l'anno in corso, al 31 luglio 2021 il termine del 31 maggio sopra richiamato al fine di permettere alle utenze non domestiche interessate di prendere visione della disciplina introdotta con il Regolamento oggetto di modifica;

RITENUTO necessario intervenire a modificare il Regolamento che disciplina il tributo alla luce delle recenti novità legislative, apportando al testo regolamentare vigente le opportune variazioni ed integrazioni, allo scopo di uniformare le disposizioni in esso contenute con quelle stabilite dalla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto segue:

- classificazione e definizione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali e stralcio dei riferimenti relativi alla categoria dei rifiuti assimilati;
- modifica della disciplina relativa alla riduzione per avvio al riciclo dei rifiuti di cui all'articolo 1 comma 649 Legge 147/2013 che agisce con riferimento ai rifiuti urbani (ex assimilati) fino al 31 dicembre 2021;



# COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

- introduzione, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022, della disciplina relativa alla fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta di cui all'articolo 238 comma 10 D. Lgs. 152/2006 come introdotto dal D. Lgs. 116/2020;
- esclusione dal tributo giornaliero delle occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, ora soggette al canone mercatale;
- modifica della disciplina relativa alla riduzione di cui al citato articolo 1 comma 48 della Legge 178/2020, concernente il trattamento agevolato per l'abitazione posseduta dai soggetti residenti all'estero e titolari di pensioni;
- modifica dei criteri di classificazione delle utenze non domestiche e di attribuzione delle tariffe corrispondenti;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;

VISTO l'articolo 30 comma 4 del D.L. 41/2021 che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 31 marzo dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021;

OSSERVATO che l'articolo 3, comma 2 del D.L. 56/2021 ha ulteriormente prorogato al 31 maggio il termine per approvare il bilancio di previsione 2021;

OSSERVATO che l'articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 ha stabilito che: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”*;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), disciplina: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato*



# COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

*elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

VISTO l'articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone *“15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: *“Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOPE, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”;*

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 *“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione”;*

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente acquisito in data 21.06.2021 in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Entrate Comunali, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti la TARI di cui alla L. 147/2013 e s.m.i., alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi da 158 a 171, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 *“Statuto dei diritti del contribuente”*, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;



# COMUNE DI VALDISOTTO

*Provincia di Sondrio*

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Con voti n.7 favorevoli, essendo n. 8 i presenti, n. 7 i votanti e n. 1 astenuto (Donagrandi Valentina);

## **DELIBERA**

1. di approvare le modifiche e le integrazioni nella versione di cui all'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al "Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)" vigente;
2. di stabilire che il testo del Regolamento contenuto all'**Allegato B**, così come modificato ai sensi del punto 1), avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, in base a quanto disposto dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 e che per la regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti si potrà fare riferimento alle disposizioni contenute nei precedenti regolamenti, laddove compatibili con l'attuale dettato normativo e non superate dalle prescrizioni regolamentari di cui all'Allegato B;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
4. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti n.7 favorevoli, essendo n. 8 i presenti, n. 7 i votanti e n. 1 astenuto (Donagrandi Valentina);

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



# COMUNE DI VALDISOTTO

*Provincia di Sondrio*

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 37 DEL 22.07.2020.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**


Alessandro Pedrini

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Cesare Pedranzini

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



## COMUNE DI VALDISOTTO

### ALLEGATO A

Modificare l'articolo 4 "Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani", riscrivendo la rubrica in "Definizione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali" e intervenendo come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22/07/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e <del>assimilati</del>, lo spazzamento e il lavaggio delle strade e l'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.</p> <p>2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.</p> <p>3. Sono rifiuti urbani quelli elencati dall'art <del>184, comma 2,</del> del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..</p> <p>4. Sono rifiuti speciali quelli elencati dall'art. 184, comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..</p> <p>5. <del>Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs 152/2006, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali produttivi/di lavorazione, adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, individuati nell'allegato A. Per le superfici superiori a 500 mq., al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, sono assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che la quantità globale (in Kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 5% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'Allegato 1, punto 4.4 del Dpr n. 158/1999.</del></p>	<p>1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, lo spazzamento e il lavaggio delle strade e l'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.</p> <p>2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.</p> <p>3. Sono rifiuti urbani quelli elencati dall'art. <b>183 co. 1 lett. b-ter)</b> del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..</p> <p>4. Sono rifiuti speciali quelli elencati dall'art. 184, comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..</p> <p>5. <i>Abrogato.</i></p>





Modificare l'articolo 6 "Locali ed aree scoperte soggetti al tributo" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22/07/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati suscettibili di produrre rifiuti urbani e <del>assimilati</del>, per tali si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;</li><li>b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi ecc;</li></ul> <p>Le aree scoperte sono quelle esclusivamente operative ovvero quelle utilizzate per l'esercizio dell'attività riferita alle utenze non domestiche.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;</li><li>d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.</li></ul> <p>2. Si considerano tassabili tutti i locali ad uso domestico se potenzialmente utilizzabili, dotati sia dell'utenza idrica ed elettrica o di arredamento; per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque i locali nei quali è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività.</p> <p>3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e <del>assimilati</del> o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.</p> <p>4. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.</p>	<p>1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati suscettibili di produrre rifiuti urbani, per tali si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;</li><li>b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi ecc;</li></ul> <p>Le aree scoperte sono quelle esclusivamente operative ovvero quelle utilizzate per l'esercizio dell'attività riferita alle utenze non domestiche.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;</li><li>d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.</li></ul> <p>2. Si considerano tassabili tutti i locali ad uso domestico se potenzialmente utilizzabili, dotati sia dell'utenza idrica ed elettrica o di arredamento; per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque i locali nei quali è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività.</p> <p>3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.</p> <p>4. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.</p>



Modificare l'articolo 7 "Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22/07/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:</p> <p style="text-align: center;"><u>Utenze domestiche</u></p>	<p>1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:</p> <p style="text-align: center;"><u>Utenze domestiche</u></p>

<p align="center"><b>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22/07/2020</b></p>	<p align="center"><b>Versione modificata</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete, e comunque non utilizzate;</li> <li>- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;</li> <li>- locali destinati a legnaie, stalle e fienili;</li> <li>- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;</li> <li>- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;</li> <li>- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.</li> <li>- edifici esterni dal perimetro di raccolta in regime di privativa, utilizzati per attività agricole oppure utilizzati sporadicamente con una produzione di rifiuti pressoché nulla o comunque trascurabile (c.d. "baite").</li> </ul> <p align="center"><u>Utenze non domestiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;</li> <li>- locali dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali <del>non assimilati agli urbani</del> secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;</li> <li>- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;</li> <li>- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra ove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti di tipo agricolo;</li> <li>- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;</li> <li>- aree impraticabili o intercluse da recinzione;</li> <li>- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;</li> <li>- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;</li> <li>- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;</li> <li>- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete, e comunque non utilizzate;</li> <li>- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;</li> <li>- locali destinati a legnaie, stalle e fienili;</li> <li>- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;</li> <li>- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;</li> <li>- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.</li> <li>- edifici esterni dal perimetro di raccolta in regime di privativa, utilizzati per attività agricole oppure utilizzati sporadicamente con una produzione di rifiuti pressoché nulla o comunque trascurabile (c.d. "baite").</li> </ul> <p align="center"><u>Utenze non domestiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;</li> <li>- locali dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;</li> <li>- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;</li> <li>- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra ove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti di tipo agricolo;</li> <li>- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;</li> <li>- aree impraticabili o intercluse da recinzione;</li> <li>- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;</li> <li>- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;</li> <li>- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;</li> <li>- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;</li> </ul>

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22/07/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili ecc.;</p> <p>- gli edifici adibiti, in via permanente, all'esercizio di qualsiasi culto all'interno dei quali non si producono rifiuti in misura apprezzabile, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;</p> <p><del>le superfici dei locali produttivi / di lavorazione con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati dal comma 5 dell'art. 4.</del></p>	<p>- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili ecc.;</p> <p>- gli edifici adibiti, in via permanente, all'esercizio di qualsiasi culto all'interno dei quali non si producono rifiuti in misura apprezzabile, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.</p>



Modificare l'articolo 8 **"Produzione di rifiuti speciali e non assimilati"**, riscrivendo la rubrica in **"Produzione di rifiuti speciali"** e intervenendo come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22/07/2020</i>	<i>Versione modificata</i>																		
<p>1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali <del>e non assimilati agli urbani</del> ai sensi delle vigenti disposizioni, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente richiedere la detassazione, dichiarando le superfici produttive di rifiuti speciali <del>non assimilati</del>.</p> <p>2. Nell'ipotesi in cui sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani <del>e assimilati</del> e di rifiuti speciali <del>non assimilati</del> o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio ma vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali <del>non assimilati agli urbani</del>, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Attività</th> <th>Categoria di utenza non domestica</th> <th>% di abbattimento della superficie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Attività artigianali tipo botteghe</td> <td>10</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Carrozzerie, autofficina, elettrauto</td> <td>3</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>	Attività	Categoria di utenza non domestica	% di abbattimento della superficie	Attività artigianali tipo botteghe	10	5%	Carrozzerie, autofficina, elettrauto	3	10%	<p>1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali ai sensi delle vigenti disposizioni, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente richiedere la detassazione, dichiarando le superfici produttive di rifiuti speciali.</p> <p>2. Nell'ipotesi in cui sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio ma vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Attività</th> <th>Categoria di utenza non domestica</th> <th>% di abbattimento della superficie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Attività artigianali tipo botteghe</td> <td>10</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Carrozzerie, autofficina, elettrauto</td> <td>3</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>	Attività	Categoria di utenza non domestica	% di abbattimento della superficie	Attività artigianali tipo botteghe	10	5%	Carrozzerie, autofficina, elettrauto	3	10%
Attività	Categoria di utenza non domestica	% di abbattimento della superficie																	
Attività artigianali tipo botteghe	10	5%																	
Carrozzerie, autofficina, elettrauto	3	10%																	
Attività	Categoria di utenza non domestica	% di abbattimento della superficie																	
Attività artigianali tipo botteghe	10	5%																	
Carrozzerie, autofficina, elettrauto	3	10%																	

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22/07/2020</i>			<i>Versione modificata</i>		
Attività industriali con capannoni di produzione	<del>11</del>	5%	Attività artigianali di produzione di beni specifici	10	5%
Attività artigianali di produzione di beni specifici	10	5%	<p><b>2. bis. Ai magazzini impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali, spetta la medesima tassazione prevista per dette attività in base alla disciplina di cui ai commi precedenti.</b></p> <p>3. La detassazione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali <del>non assimilati</del> nella dichiarazione di cui al successivo art. 26, distinti per codice CER, ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la detassazione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.</p>		



Modificare l'articolo 10 "Riduzione per avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani", riscrivendo la rubrica in "Riduzione per avvio al riciclo dei rifiuti urbani" e intervenendo come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22/07/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Il titolare dell'attività che provvede in maniera autonoma al riciclo come definito dall'art. 183, comma 1, lett. u) del D. Lgs. n. 152/2006, può usufruire della riduzione della quota variabile della tariffa, presentando apposita istanza di riduzione che contenga i seguenti elementi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che avviene avviato a riciclo;</li> <li>b) indicazione dei codici e delle quantità dei rifiuti avviati a riciclo;</li> <li>c) periodo di avvio a riciclo.</li> </ul> <p>2. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando la produzione in ciascun anno della documentazione di cui</p>	<p>1. Il titolare dell'attività che provvede in maniera autonoma al riciclo come definito dall'art. 183, comma 1, lett. u) del D. Lgs. n. 152/2006, può usufruire della riduzione della quota variabile della tariffa, presentando apposita istanza di riduzione che contenga i seguenti elementi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che avviene avviato a riciclo;</li> <li>b) indicazione dei codici e delle quantità dei rifiuti <b>urbani</b> avviati a riciclo;</li> <li>c) periodo di avvio a riciclo.</li> </ul> <p>2. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando la produzione in ciascun anno della documentazione di cui</p>

<p align="center"><b>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22/07/2020</b></p>	<p align="center"><b>Versione modificata</b></p>
<p>al comma 5 che attesti l'intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.</p> <p>3. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio gestione dei rifiuti o tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa senza riduzione, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.</p> <p>4. La riduzione è determinata dal rapporto fra quantità di rifiuti <del>speciali non pericolosi assimilati agli</del> urbani effettivamente riciclati, riscontrabile sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi previsti per la specifica attività, sulla base della tabella di quantificazione della parte variabile della tariffa, prevista per le utenze non domestiche dal D.P.R. 158/1999.</p> <p>Nel calcolo della riduzione non si terrà conto dell'avvenuto riciclo, da parte delle utenze non domestiche, di materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico o utilizzate direttamente dal produttore.</p> <p>5. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 della L.212/2000, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, il contribuente deve presentare la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e modalità di riciclo;</li> <li>b) copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a riciclo dei rifiuti <del>assimilato</del> tramite soggetti terzi;</li> <li>c) documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);</li> <li>d) copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia allegato alla richiesta di riduzione.</li> </ul>	<p>al comma 5 che attesti l'intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.</p> <p>3. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio gestione dei rifiuti o tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa senza riduzione, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.</p> <p>4. La riduzione è determinata dal rapporto fra quantità di rifiuti urbani effettivamente riciclati, riscontrabile sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi previsti per la specifica attività, sulla base della tabella di quantificazione della parte variabile della tariffa, prevista per le utenze non domestiche dal D.P.R. 158/1999.</p> <p>Nel calcolo della riduzione non si terrà conto dell'avvenuto riciclo, da parte delle utenze non domestiche, di materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico o utilizzate direttamente dal produttore.</p> <p>5. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 della L.212/2000, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, il contribuente deve presentare la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e modalità di riciclo;</li> <li>b) copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a riciclo dei rifiuti <b>urbani</b> tramite soggetti terzi;</li> <li>c) documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);</li> <li>d) copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia allegato alla richiesta di riduzione.</li> </ul> <p><b>6. In ragione dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, così come definita dal successivo art. 21 bis, la riduzione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.</b></p>



Modificare l'articolo 11 "Costi del servizio" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22/07/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13/01/2003, n. 36, dei costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, così come individuati dal Metodo Tariffario (MTR) di cui alla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif.	1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13/01/2003, n. 36, dei costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, così come individuati dal Metodo Tariffario (MTR) di cui alla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif.



Modificare l'articolo 12 "Piano finanziario" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22/07/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
1. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati determinati annualmente all'interno del Piano finanziario redatto dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente territorialmente competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sulla base del Metodo Tariffario (MTR) definito dalla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif.	1. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani determinati annualmente all'interno del Piano finanziario redatto dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente territorialmente competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sulla base del Metodo Tariffario (MTR) definito dalla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif.



Modificare l'articolo 17 "Classificazione delle utenze non domestiche" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22/07/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee, di cui all'allegato B, con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste	1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee, di cui all'allegato B, con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22/07/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>dall'allegato B al presente regolamento, si procede all'inserimento nell'apposita categoria considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.</p> <p>2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento alla tipologia di attività svolta; <del>in caso di incertezza</del> si può considerare il codice ATECO dell'attività, o quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.</p> <p>3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si considera l'attività prevalente.</p>	<p>dall'allegato B al presente regolamento, si procede all'inserimento nell'apposita categoria considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.</p> <p>2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento alla tipologia di attività <b>effettivamente</b> svolta; <b>qualora non sia identificabile oggettivamente l'attività effettivamente svolta nei locali ed aree soggetti al tributo</b> si può considerare il codice ATECO dell'attività, o quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.</p> <p>3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si considera l'attività prevalente.</p>



Modificare l'articolo 18 "Tariffa per le utenze non domestiche" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22/07/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. <del>La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti è di regola unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.</del></p> <p>2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.</p> <p>3. La quota generale della tariffa per le utenze domestiche è determinata ripartendo i costi generali per unità di superficie occupata da tali utenze.</p> <p>4. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni allegata alla deliberazione annuale di fissazione delle tariffe.</p>	<p>1. <b>Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito della stessa utenza, alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, sono applicate le tariffe, determinate</b> in base alla classificazione operata secondo <b>l'articolo precedente, corrispondenti alla specifica tipologia.</b></p> <p>2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.</p> <p>3. La quota generale della tariffa per le utenze domestiche è determinata ripartendo i costi generali per unità di superficie occupata da tali utenze.</p> <p>4. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni allegata alla deliberazione annuale di fissazione delle tariffe.</p>

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22/07/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>5. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione determinati contestualmente alla deliberazione annuale di fissazione delle tariffe.</p> <p>6. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.</p>	<p>5. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione determinati contestualmente alla deliberazione annuale di fissazione delle tariffe.</p> <p>6. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.</p>



Modificare l'articolo 20 "Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22/07/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 25% della quota variabile della tariffa del tributo. Tale riduzione avrà effetto, previa presentazione di apposita istanza all'ufficio tributi, dal giorno effettivo di inizio della pratica, o dal 1° gennaio dell'anno di presentazione dell'istanza, se l'attività di compostaggio aveva già luogo negli anni precedenti. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.</p> <p>2. Per l'unità immobiliare (intendendo una sola unità immobiliare per ciascun soggetto richiedente) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi.</p> <p>Per poter fruire di tale riduzione è necessario presentare all'Ufficio Tributi – entro il 30/06 dell'anno per il quale si intende far valere il diritto, valevole retroattivamente dal 1° gennaio, un'autocertificazione che attesti i requisiti di cui sopra.</p> <p>3. Sono esenti dalla TARI:</p> <p>a. Le abitazioni di proprietà di coloro, che per motivi di cura e assistenza, alloggiano presso case di</p>	<p>1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 25% della quota variabile della tariffa del tributo. Tale riduzione avrà effetto, previa presentazione di apposita istanza all'ufficio tributi, dal giorno effettivo di inizio della pratica, o dal 1° gennaio dell'anno di presentazione dell'istanza, se l'attività di compostaggio aveva già luogo negli anni precedenti. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.</p> <p>2. Per l'unità immobiliare (intendendo una sola unità immobiliare per ciascun soggetto richiedente) posseduta <b>a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti</b> non residenti nel territorio dello Stato <b>che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia</b>, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi.</p> <p>Per poter fruire di tale riduzione è necessario presentare all'Ufficio Tributi – entro il 30/06 dell'anno per il quale si intende far valere il diritto, valevole retroattivamente dal 1° gennaio, un'autocertificazione che attesti i requisiti di cui sopra.</p> <p>3. Sono esenti dalla TARI:</p> <p>a. Le abitazioni di proprietà di coloro, che per motivi di cura e assistenza, alloggiano presso case di</p>



<b>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22/07/2020</b>	<b>Versione modificata</b>
<p>riposo, case di cura o presso parenti purché le stesse non vengano concesse in locazione o comodato d'uso o non vengano comunque occupate da altri soggetti.</p> <p>b. Le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dalla relazione redatta dall'Ufficio di Piano della Comunità Montana Alta Valtellina.</p> <p>L'esenzione di cui al presente comma è concessa su domanda dell'interessato, con effetto da giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, fino a che persistono le condizioni per usufruirne. Allorché queste vengano a cessare, l'obbligazione tributaria decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire al fine di verificarne l'effettiva sussistenza.</p> <p>Le esenzioni di cui al presente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo.</p>	<p>riposo, case di cura o presso parenti purché le stesse non vengano concesse in locazione o comodato d'uso o non vengano comunque occupate da altri soggetti.</p> <p>b. Le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dalla relazione redatta dall'Ufficio di Piano della Comunità Montana Alta Valtellina.</p> <p>L'esenzione di cui al presente comma è concessa su domanda dell'interessato, con effetto da giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, fino a che persistono le condizioni per usufruirne. Allorché queste vengano a cessare, l'obbligazione tributaria decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire al fine di verificarne l'effettiva sussistenza.</p> <p>Le esenzioni di cui al presente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo.</p>



Inserire l'articolo 21 bis **"Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta"** come segue:

1. *Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendono avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.*
2. *La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero.*
3. *Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:*

$$Rid = Q_{avv} / Q_{tot} (Kd)$$

dove:

*Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo*

*Q<sub>avv</sub> = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero*

*Q<sub>tot</sub> (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.*

*Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile.*

*Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.*

*La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.*

*4. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30 settembre dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con l'Ufficio Tributi del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio.*

*5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.*

*6. Solo per l'anno 2021 la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro 31 luglio con effetto dal 1° gennaio 2022.*



Modificare l'articolo 23 "Tributo giornaliero" come segue:

<b>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22/07/2020</b>	<b>Versione modificata</b>
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente e occasionalmente, con o senza	1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente e occasionalmente, con o senza autorizzazione, locali o

<p align="center"><i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22/07/2020</i></p>	<p align="center"><i>Versione modificata</i></p>
<p>autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.</p> <p>2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.</p> <p>3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.</p> <p>4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 30%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.</p> <p>5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.</p> <p>6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.</p> <p>7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.</p> <p>8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.</p>	<p>aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero. <b>Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.</b></p> <p>2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.</p> <p>3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.</p> <p>4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 30%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.</p> <p>5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.</p> <p>6. <b>Le utenze che occupano o detengono temporaneamente spazi ed aree pubbliche assolvono l'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo con il pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti nel Regolamento specifico del suddetto Canone. Per le utenze diverse da quelle di cui al periodo precedente, ovvero sia quelle non soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sopra richiamato, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui al successivo art. 26 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.</b></p> <p>7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.</p> <p>8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.</p>



Modificare l'articolo 26 "Dichiarazione" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22/07/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Il verificarsi del presupposto impositivo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.</p> <p>2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.</p> <p>3. I soggetti obbligati provvedono a presentare la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dall'inizio o dalla cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente presso l'ufficio tributi del Comune, a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta; alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.</p> <p>4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.</p> <p>5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve essere debitamente sottoscritta, anche con firma digitale in caso di invio via PEC o posta elettronica, e deve contenere i seguenti elementi:</p> <p style="text-align: center;"><u>Utenze domestiche</u></p> <p>a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;</p> <p>b. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali con allegata planimetria catastale;</p> <p>c. Numero degli occupanti i locali;</p> <p>d. Generalità e codice fiscale dei soggetti dimoranti non residenti;</p> <p>e. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;</p>	<p>1. Il verificarsi del presupposto impositivo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.</p> <p>2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.</p> <p>3. I soggetti obbligati provvedono a presentare la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dall'inizio o dalla cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente presso l'ufficio tributi del Comune, a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta; alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.</p> <p>4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.</p> <p>5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve essere debitamente sottoscritta, anche con firma digitale in caso di invio via PEC o posta elettronica, e deve contenere i seguenti elementi:</p> <p style="text-align: center;"><u>Utenze domestiche</u></p> <p>f. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;</p> <p>g. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali con allegata planimetria catastale;</p> <p>h. Numero degli occupanti i locali;</p> <p>i. Generalità e codice fiscale dei soggetti dimoranti non residenti;</p> <p>j. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;</p>

<p><i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22/07/2020</i></p>	<p><i>Versione modificata</i></p>
<p><u><i>Utenze non domestiche</i></u></p> <p>a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;</p> <p>b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;</p> <p>c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;</p> <p>d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne con allegata planimetria catastale;</p> <p>e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.</p> <p>6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 3 se più favorevole.</p>	<p><u><i>Utenze non domestiche</i></u></p> <p>a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO <b>e attività effettivamente svolta</b>;</p> <p>b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;</p> <p>c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;</p> <p>d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne con allegata planimetria catastale;</p> <p>e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.</p> <p>6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 3 se più favorevole.</p>



Abrogare l'Allegato A "Sostanze assimilate ai rifiuti urbani".